

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 del 12 Aprile 2019

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, Lorenzo Piazzese, Gianluca Polastri (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) e Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri).

RECLAMO: A.S.D. ASPIS ROCCIA

CALCIO a 7 MASCHILE – OPEN CAT. C – GIRONE I

Gara: SAN PAOLO RHO – ASPIS ROCCIA dell'11 marzo 2019

Comunicato Ufficiale n. 26 del 3 Aprile 2019

La Società ASPIS ROCCIA avanzava reclamo avverso la squalifica sino al 15.11.2019 (tre mesi e 15 giorni) del proprio tesserato LEIDI Filippo, irrogata dal Giudice Sportivo (C.U. 26 del 3 aprile 2019) in quanto *“al termine della gara veniva espulso per ripetute proteste nei confronti del DDG; all’atto dell’espulsione il sig. Leidi si toglieva la maglia e mentre il DDG rientrava negli spogliatoi, calciava il pallone in direzione di quest’ultimo in modo non violento ma con il chiaro intento di colpirlo; il pallone, peraltro deviato da un altro giocatore della società ASPIS ROCCIA, veniva scansato dal DDG con una mano a protezione della faccia”*.

V'è da premettere che il riportato provvedimento veniva adottato all’esito dell’audizione del tesserato squalificato – intervenuti pure quattro dirigenti (fra i quali il Presidente, sig. TONICONI Stefano) della società ed il capitano della squadra - occorsa ad opera della Commissione Calcio a 7 in data 26 marzo 2019: così revocando la sospensione *sine die* precedentemente adottata.

I contenuti delle dichiarazioni del sanzionato in quella sede corrispondevano, sostanzialmente, a quelli del reclamo per cui è decisione.

La reclamante, in sede di reclamo, infatti sosteneva che, effettivamente, *“arrivato di fronte al DDG il Leidi protestava vivacemente”*; che lo stesso, dopo l’espulsione, effettivamente, *“si toglieva di dosso la maglietta... ma non voleva essere un gesto per impedire l’identificazione”*; che andando verso gli spogliatoi *“trovava il pallone della partita abbandonato”* e visto un compagno, tale COLETTA Paolo *“che faceva parte del gruppo di ragazzi che attorniava l’arbitro”*, dopo averlo chiamato *“calciava il pallone nella sua direzione con l’intento di affidargli lo stesso”*.

La distanza – circa 12/15 metri secondo la reclamante – e *“l’agitazione”* avrebbero fatto sì che il pallone – calciato in maniera non violenta – passasse *“in prossimità dell’arbitro che lo allontanava col braccio”*.

La tesi difensiva, in sintesi, si fondava sulla *“fortuità del gesto”*, rispetto al pallone calciato ed all’assenza di finalità elusive del suo riconoscimento – rispetto al togliersi la maglia - del tutto compatibile con l’ordinaria correttezza che la reclamante attribuiva al proprio giocatore, *“mai incorso in provvedimenti legati a comportamenti contrari al fair play”*.

Il reclamo in parola non conteneva espresse conclusioni e/o istanze delle quali chiedere l’accoglimento, carenza sanzionabile con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso *de quo*.

Per il principio di conservazione degli atti e in attuazione del principio del *favor reclamantis*, dalla narrativa dell’atto difensivo, è comunque possibile desumere quella di sottesa richiesta di riduzione della squalifica.

Quanto alle istanze istruttorie, infine, non vi era richiesta di audizione personale del sanzionato, ma di esame testimoniale del Presidente e Direttore Sportivo – già intervenuti e dichiaranti nell’audizione avanti la Commissione Calcio a 7 – e di due compagni di squadra.

Ciò premesso, la scrivente Commissione Giudicante ritiene del tutto superflua e sovrabbondante l’attività istruttoria richiesta dalla reclamante, ritenendo il compendio probatorio disponibile sufficiente ai fini del decidere.

Si dispone infatti del Rapporto di Gara del DDG, delle dichiarazioni rese personalmente dal sig. Leidi in sede di sua audizione – corroborate anche dai suoi dirigenti di cui si verbalizzava l’opinione – e, infine

del supplemento di referto richiesto all'arbitro di gara dagli scriventi.

Documenti e fonti di prova certamente idonei alla corretta valutazione della fattispecie in esame e, sin d'ora si anticipa, al rigetto del reclamo avanzato dalla società ASPIS ROCCIA.

Dall'esame coordinato degli elementi probatori si deduce che la complessiva condotta del Leidi scaturiva dalla decisione del DDG di fischiare la fine della gara mentre la squadra della società reclamante conduceva una promettente azione di attacco, a scrivere della ricorrente, ormai prossima alla realizzazione di una rete, quella della vittoria.

E', quella descritta, una circostanza – come a tutti noto – già successa, che succede e che verosimilmente potrà nuovamente accadere in futuro, in qualsiasi terreno di gioco.

Il fatto che il DDG, a proprio insindacabile giudizio, ritenga esaurito il tempo di gioco e l'eventuale recupero concesso, può comprensibilmente amareggiare chi da quella decisione si sente danneggiato ma non autorizzarlo a ingiuriare, offendere o peggio attentare all'autorità e/o incolumità del DDG.

Lo stato d'animo e l'immediata reazione di Filippo LEIDI, a seguito della decisione arbitrale descritta, sono lo stesso sanzionato (nell'audizione del 26 marzo 2019) e la reclamante a descriverli.

"Foga", "agitazione", si legge.

Verosimilmente qualcosa in più, giacché – sempre a scrivere della reclamante – il Leidi corre dalla porta avversaria (nei cui pressi si trovava) verso *"il DDG che si trovava nei pressi del centrocampo"*.

Con una tale irruenza e "vivacità" (a voler tradurre il *"vivacamente"* sostenuto dalla stessa reclamante) da urtarlo, involontariamente afferma la reclamante: cosa possibile perché neanche l'arbitro faceva menzione di questo contatto fisico.

Ciò, probabilmente, perché in quel frangente il DDG rimaneva ben più colpito da quel *"Tu sei pazzo!"*, urlatogli dal Leidi per ben tre volte e che lo stesso sanzionato ammette come vero – quando ascoltato – pur mutando l'ingiuria in una più lieve e interrogativa versione *"Sei impazzito?"*.

L'espulsione diretta, è evidente, era provvedimento adeguato e li sarebbe finita – anche sotto il profilo sanzionatorio con una squalifica ben più contenuta – in assenza dell'ulteriore condotta posta in essere dall'atleta punito.

In ciò non ci si riferisce all'azione di togliersi la maglietta da gioco che – quale che sia stata l'intenzione del Leidi, inaccertabile con certezza dagli scriventi – poco, anzi nulla, incide nella valutazione della gravità complessiva del proprio comportamento.

Si allude, ovviamente, invece, al pallone da gioco scagliato all'indirizzo e in direzione del DDG, episodio di cui l'arbitro, in sede di prima refertazione e nel supplemento successivo, offre un ricordo assolutamente chiaro e nitido, al di fuori di ogni ragionevole dubbio.

Scriveva il DDG che il Leidi, all'atto di calciare la palla, si trovasse a non più di quattro metri da lui, ben più volontariamente attingibile dei 12 - 15 metri (!) che sosteneva la reclamante; che il pallone, sebbene non giungesse con assoluta violenza – anche perché attutito o deviato parzialmente da un altro giocatore – lo avrebbe colpito al volto se il DDG non lo avesse respinto prontamente con il braccio – come la stessa reclamante descriveva -, indizio che, fra l'altro, prova che il DDG aveva osservato, dall'inizio, l'azione posta in essere dal Leidi.

A fronte di una ricostruzione assolutamente verosimile e credibile da parte del DDG, la reclamante offriva, come sopra riportata, una versione alternativa del tutto inverosimile e non creduta, incompatibile con la più elementare comune esperienza e logica, di più con le stesse ammissioni e descrizioni presenti nella stessa prospettazione offerta dalla reclamante.

Accertati in tal modo i fatti, anche sotto il profilo della misura della sanzione irrogata, si ritiene congrua la squalifica comminata dal Giudice Sportivo di prime cure, adottata nel pieno rispetto della misura edittale della pena: infatti con squalifica *"fino a 3 mesi"* è punito, a termini di Regolamento, *"il lancio del pallone contro ufficiali di gara, colpendo gli stessi senza danni fisici"* e n. 2 giornate di squalifica solo il corrispettivo sanzionatorio per parole o gesti offensivi, anche verso gli arbitri di gara.

P.Q.M.

La Commissione Provinciale Giudicante, definitivamente pronunciandosi sul reclamo in parola:

- Rigetta il reclamo proposto dalla Società ASPIS ROCCIA.
- Ordina, conseguentemente, di incamerare la tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 12 APRILE 2019